NORME E TRIBUTI

Le tipologie di reato che non rientrano fra le cause preclusive richiamate in via diretta dalla normativa

Nessuno stop per contrabbando e accise

Il concordato, l'integrativa semplice, il condono tombale e la definizione di accertamenti, gli inviti al contraddittorio e i processi verbali di constatazione possono essere esperiti dai soggetti indagati o imputati per reati doganali o in materia di accise. È quanto si desume dall'analisi dei presupposti ostativi penali che prevedono le disposizioni sulle sanatorie introdotte dalla legge 289/2002.

L'articolo 7 del provvedimento, al comma 3, esclude la definizione automatica per i soggetti nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 74/2000 di cui l'interessato abbia formale conoscenza. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 15 sulle liti potenziali. Gli articoli 8, comma 10, e 9, comma 14, invece, impediscono integrativa semplice e "tombale" anche nel caso di procedimenti in corso per i reati societari di cui agli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile e per gli illeciti di falso disciplinati di cui agli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale.

In questo copioso elenco non c'è alcun riferimento ad altre fattispecie penal-tributarie quali quelle contenute nel capo IV del Testo unico in materia di accise e quelle di contrabbando doganale previste al titolo VII del Dpr 43/1973. Neppure trova menzione la circostanza di essere indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di questi reati.

Pertanto, sul versante amministrativo — salvo ripensamenti del legislatore — i responsabili di illeciti penali concernenti i tributi doganali e le accise armonizzate — connessi alla sottrazione delle merci ai diritti di confine in occasione di operazioni di importazione o esportazione ovvero all'immissione in consumo e sottrazione al pagamento dell'accisa di prodotti petroliferi, alcole e bevande alcoliche — possono definire le imposte evase e sembrano "coperti" dall'ombrello dei perdoni.

Questo a differenza di quanto accade in virtù della contestuale pretesa erariale in materia di imposte dirette e Iva relative alle operazioni contestate. Infatti, il contribuente nei cui riguardi sia stata verbalizzata una delle violazioni in questione — per esempio la vendita di oli minerali ottenuti da fabbricazioni clandestine — deve rispondere sia delle imposte sul reddito derivanti dai ricavi non dichiarati e provento della produzione in evasione d'accisa sia dell'Iva relativa a tali vendite senza fattura. Come anche, chi introduca merci extra-Ue in contrabbando nello Stato è obbligato a versare all'Erario sia l'Iva relativa alle illecite importazioni sia le imposte sul reddito.

All'entrata in vigore della Finanziaria 2003 si è certamente verificato il caso di soggetti indagati per contrabbando o delitti in materia di accise, che non abbiano avuto formale conoscenza del procedimento penale a loro carico per i reati connessi all'evasione di Iva e imposte dirette previsti dal decreto 74/2000 (preclusivi delle sanatorie) ma solo di quello avviato per fattispecie doganali e in tema di accise. Questo anche perché nella prassi queste ultime violazioni sono di immediata segnalazione all'autorità giudiziaria all'atto del sequestro delle merci illecitamente movimentate, con conseguente tempestivo avvio del procedimento penale. Invece, le segnalazioni dei fatti penalmente rilevanti in base al decreto 74/2000 intervengono di solito in tempi successivi e talvolta anche ad opera di organi differenti (il sequestro del prodotto petrolifero potrebbe essere stato compiuto dal personale dell'Utf; invece verbale di constatazione ai fini di imposte sul reddito e Iva e la comunicazione di notizia di reato sono redatti dall'ufficio competente dell'agenzia delle Entrate).

La casistica, dunque, è varia e potrebbe profilarsi una soluzione disomogenea con riguardo ai medesimi soggetti interessati per gli stessi fatti ma ai fini di differenti comparti impositivi.

LUIGI FERRAJOLI

Le cause ostative

Le preclusioni penali per le tre sanatorie-base

- **Il concordato.** La definizione automatica mediante autoliquidazione (prevista dall'articolo 7 della Finanziaria) è esclusa per i contribuenti nei cui riguardi è stato avviato un procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 74/2000 di cui il soggetto ha formale conoscenza
- **La dichiarazione integrativa.** L'integrazione degli imponibili (articolo 8) è esclusa se alla data di presentazione della dichiarazione è già stato avviato un procedimento penale per i reati tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 74/2000, per alcuni reati societari e di falso. Anche in questo caso del procedimento penale il soggetto deve avere formale conoscenza
- **Il condono tombale.** La definizione automatica (articolo 9) è esclusa se alla data di presentazione della dichiarazione è già stato avviato un procedimento penale per i reati tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 74/2000, per alcuni reati societari e di falso. Come nelle precedenti situazioni, anche in questo caso del procedimento penale il contribuente deve avere formale conoscenza